



CAPITOLATO TECNICO

AFFITTO SPAZI PER MOBILIO AZIENDALE

Indice

1	PREMESSA	3
1.1	Definizioni	3
2	OGGETTO E DURATA	3
2.1	Durata	3
3	GESTIONE DEL CONTRATTO	3
3.1	Responsabile delle attività contrattuali e modalità di comunicazione	3
3.2	Adempimenti per la Sicurezza	4
3.3	Riservatezza	4
4	MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	4

1 PREMESSA

1.1 DEFINIZIONI

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- **Consip S.p.A.:** la Società che, in qualità di stazione appaltante e Committente, affida il servizio oggetto del presente Capitolato;
- **Capitolato tecnico:** il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali dovrà conformarsi il servizio;
- **Contratto:** il contratto, che verrà stipulato tra Consip e l'Impresa, che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovrà conformare il servizio;
- **Servizio:** il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- **Società:** l'Impresa affidataria del servizio;
- **Responsabile delle attività contrattuali:** la persona individuata dalla Società come interlocutore di Consip e responsabile di tutte le attività contrattuali.

2 OGGETTO E DURATA

Oggetto dell'affidamento è l'affitto di un box di 20 metri quadrati - con sviluppo pari a 60 metri cubi – presso il magazzino della Società sito in Circonvallazione Tiburtina n. 130 a Roma, in cui collocare il mobilio aziendale di Consip.

Nel canone di locazione deve essere inclusa una assicurazione di protezione beni per un valore massimo, a nuovo, di € 32.000,00.

Tutte le attività di imballaggio e trasporto del mobilio saranno gestite in proprio dalla Consip.

Successivamente alla stipula del contratto, Consip contatterà il Responsabile delle attività contrattuali (vedi paragrafo 3.1) per concordare tempi e modalità di avvio del servizio.

2.1 DURATA

Il contratto acquista efficacia dalla data della sua sottoscrizione e avrà una durata massima pari a 24 mesi a partire dal 1° ottobre 2026.

3 GESTIONE DEL CONTRATTO

3.1 RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

La Società dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del servizio, il quale provvederà in piena autonomia al coordinamento e all'organizzazione delle attività contrattuali, nel rispetto delle specifiche e dei tempi concordati con Consip.

Sarà compito del Responsabile curare la gestione amministrativa del contratto e delle attività legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

La Società si impegna a comunicare un indirizzo e-mail, un indirizzo pec e un numero di telefono al quale rivolgersi, senza alcun limite sul numero di chiamate, per ogni comunicazione relativa al servizio.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Consip eventuali modifiche.

3.2 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA

La Società s'impegna a porre in essere quanto necessario a garantire l'esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro", cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti della Committente e degli uffici dell'Amministrazione Finanziaria presso cui dovranno essere svolte le attività contrattuali, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato decreto.

3.3 RISERVATEZZA

Tutte le informazioni trattate e tutti i documenti, anche parziali, scambiati tra la Società e Consip sono riservati, pertanto, è richiesta la massima attenzione per il loro utilizzo, in particolare se questo avviene al di fuori della sede Consip.

La Società non potrà utilizzare o condividere con terzi, a nessun titolo e in nessun modo, la documentazione, i dati o qualsiasi altra informazione fornita da Consip.

4 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

In relazione all'oggetto del presente Capitolato, le fatture elettroniche dovranno essere prodotte secondo il tracciato allegato alle Condizioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo "Verifica di conformità" e dall'articolo "Fatturazione e modalità di pagamento" delle suddette Condizioni contrattuali. In particolare, la Società potrà emettere fattura con cadenza trimestrale anticipata.